



# COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

Provincia di Oristano  
Piazza Montrigu de Reos, n. 16

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*N. 14 del 30/05/2023*

<b>OGGETTO:</b> Approvazione aliquote IMU per l'anno 2023
---

L'anno 2023 addì trenta del mese di maggio

*Alle ore 21:00, nella sala Consiliare della sede Municipale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati nei modi di legge, si è riunito, in presenza, il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, in seduta pubblica di Prima convocazione, secondo le modalità indicate nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:*

Eseguito l'appello risultano	Presenti/Assenti
Flore Antonio	Presente
Ghiaccio Antonio Pietro	Assente
Milia Antioco	Assente
Cappai Stefano	Presente
Chessa Mariangela	Presente
Obinu Giovanni	Presente
Irde Ismaele	Presente
Vassallu Paola	Presente
Chessa Claudio	Assente
Tiana Marina	Presente
Pinna Piero	Presente
Masala Angelo Giuseppe	Presente
<b>Totale Presenti</b>	<b>9</b>
<b>Totale Assenti</b>	<b>3</b>

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dr.ssa Emanuela Stavole**

Essendo legale il numero degli intervenuti il **Dott. Flore Antonio** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### ➤ **PREMESSO:**

- che l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
  - che l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;
- 
- **PRESO ATTO** che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dallo stesso articolo al successivo comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;
  - **VERIFICATO** che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
  - **RILEVATO** che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, con esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;
  - **VERIFICATO** che, ai sensi del comma 741 del predetto articolo, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
  - **RILEVATO** che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, comma 758, i terreni agricoli:
    - a. posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del D. Lgs. 29/03/2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, dello stesso decreto, indipendentemente dalla loro ubicazione;
    - b. ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'Allegato A alla legge 28/12/2001, n. 448;
    - c. a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale, nonché a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
    - d. ricadenti in aree montane o collinari delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27/12/1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18/06/1993;
  - **RILEVATO** altresì che, ai sensi dell'art. 1, comma 747, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:
    - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42;
    - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, che attesti la

dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione alla presente lettera, i Comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

- c. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;
- **PRESO ATTO** che, in materia di aliquote e detrazioni d'imposta, l'art. 1, ai commi 748-755, fissa le seguenti misure di base:

**Aliquote:**

	Tipologia immobile
<b>5 %</b>	Abitazioni principali e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9), con detrazione pari ad € 200,00
<b>0 %</b>	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito in legge 26/02/1994, n. 133
<b>0 %</b>	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
<b>0 %</b>	Terreni agricoli, esenti in quanto il Comune di Scano di Montiferro è classificato come montano in base alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993
<b>8,6%</b>	Unità immobiliare ad uso produttivo del gruppo catastale D
<b>8,6%</b>	Altri fabbricati ed aree fabbricabili

**Detrazioni:**

detrazione d'imposta di € 200,00, riconosciuta a favore di:

- 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
  - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);
- **RILEVATO** che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, commi 748-755, ai Comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze:

**Aliquote:**

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito in legge 26/02/1994, n. 133, riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota

pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;

- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

**Detrazioni:**

- i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;
- **RITENUTO** necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2023;
- **RICHIAMATA** la deliberazione consiliare n. 20 del 29/12/2020 con la quale è stato approvato il nuovo "*Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)*", ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446;
- **CONSIDERATO che:**
- con decreto del Ministro dell'Interno del 13 dicembre 2022, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2023;
  - con la L. 197 del 29 dicembre 2022, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è differito al 30 Aprile 2023;
  - con decreto del Ministro dell'Interno del 19 Aprile 2023, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è differito al 31 Maggio 2023.
- **VISTO:**
- il Dups 2023/2015 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°6 del 04/04/2023;
  - Il Bilancio di Previsione 2023/2025 approvato con Delibera di consiglio Comunale n° 7 del 04/04/2023;
- **VISTI:**
- l'art. 42 del TUEL, che attribuisce al Consiglio la competenza in merito;
  - il vigente Statuto comunale;
  - il vigente Regolamento comunale sui controlli interni;
- **ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell' art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano

**DELIBERA**

1. **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
2. **DI APPROVARE**, per l'anno di imposta 2023, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU:

	Tipologia immobile
5 %	Abitazioni principali e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9), con detrazione pari ad € 200,00
0 %	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito in legge 26/02/1994, n. 133
0 %	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
0 %	Terreni agricoli, esenti in quanto il Comune di Scano di Montiferro è classificato come montano in base alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993
8,6%	Unità immobiliare ad uso produttivo del gruppo catastale D
8,6%	Altri fabbricati ed aree fabbricabili

3. **DI PREVEDERE** una riduzione di imposta pari al 50% in caso di immobili inagibili o non utilizzabili perché in ristrutturazione;
4. **DI TRASMETTERE** telematicamente, nei termini di legge, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale <http://www.portalefederalismofiscale.gov.it>;
5. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con separata votazione svoltasi con le stesse modalità e lo stesso esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
*FIRMATO DIGITALMENTE*  
 DOTT. FLORE ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*FIRMATO DIGITALMENTE*  
 DR.SSA EMANUELA STAVOLE